

Regolamento sulla previdenza

In base all'art. 6 degli Statuti della Fondazione indipendente di libero passaggio Zurigo (di seguito denominata «Fondazione»), il Consiglio della Fondazione emana il seguente regolamento sulla previdenza:

Art. 1 Scopo

La Fondazione è finalizzata al mantenimento della previdenza sotto altra forma ai sensi dell'art. 4 LFLP e allo sviluppo continuo della previdenza professionale per mezzo di una gestione collettiva degli averi di libero passaggio che le sono stati affidati. A questo scopo la Fondazione riceve prestazioni d'uscita e di libero passaggio dagli intestatari della previdenza.

La Fondazione può offrire una copertura assicurativa per i rischi di invalidità e morte stipulando contratti di assicurazione a tal fine.

Art. 2 Contenuto del regolamento

Il presente regolamento sulla previdenza disciplina i diritti e i doveri dell'intestatario della previdenza (di seguito denominato «intestatario della previdenza») e degli aventi diritto nei confronti della Fondazione.

Art. 3 Accordo di libero passaggio – Richiesta di apertura conto/deposito

1. L'adesione alla Fondazione si realizza con la stipula dell'accordo di libero passaggio e termina con il suo scioglimento.
2. L'intestatario della previdenza richiede alla Fondazione l'apertura di un conto e/o un deposito di libero passaggio tramite l'apposito modulo.
3. La decisione relativa alla stipula dell'accordo di libero passaggio spetta alla direzione. Il Consiglio della Fondazione emana le corrispondenti direttive.
4. Con la stipula dell'accordo di libero passaggio l'intestatario della previdenza è autorizzato a trasferire alla Fondazione prestazioni d'uscita e di libero passaggio.

Art. 4 Apertura delle relazioni di conto e deposito

1. Il contraente ha la possibilità di scegliere tra la soluzione con conto bancario e/o la soluzione titoli.
2. Per ogni intestatario della previdenza la Fondazione apre e gestisce un conto/deposito di libero passaggio a nome di tale intestatario presso una banca sottoposta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (di seguito «banca di deposito»).

3. Sul conto/deposito di libero passaggio possono essere versate solo prestazioni d'uscita e/o averi di libero passaggio di istituti di previdenza o di libero passaggio esenti da imposte. Sono possibili versamenti successivi solo nella misura in cui si tratti di prestazioni d'uscita o averi previdenziali provenienti da un istituto di previdenza o un'altra fondazione di libero passaggio o di rimborsi ai sensi dell'art. 30d LPP.

Art. 5 Conto di libero passaggio

1. L'intestatario della previdenza deve presentare la richiesta di apertura di un conto di libero passaggio.
2. Sul conto di libero passaggio vengono accreditati tra l'altro:
 - a. Averì previdenziali trasferiti da istituti del 2° pilastro
 - b. Interessi e redditi da titoli
3. Sul conto di libero passaggio vengono addebitati tra l'altro:
 - a. Trasferimenti di averì previdenziali ad altri istituti del 2° pilastro
 - b. Prelievi dell'intestatario della previdenza nell'ambito delle disposizioni di legge
 - c. Costi conformemente all'apposito regolamento e al contratto di previdenza
 - d. Eventuali premi di rischio
4. Gli accrediti e gli addebiti vengono effettuati in misura proporzionale a favore o a carico della componente obbligatoria e sovraobbligatoria dell'averì di vecchiaia.

Art. 6 Remunerazione del conto di libero passaggio

1. Il tasso d'interesse del conto di libero passaggio viene stabilito dal Consiglio della Fondazione per prodotto e fornitore del prodotto e continuamente adeguato alle condizioni di mercato. Il tasso d'interesse in vigore viene pubblicato su www.uvzh.ch oppure può essere richiesto presso la Fondazione.
2. L'interesse viene accreditato alla fine di ogni anno solare.
3. Se durante l'anno l'intestatario della previdenza recede dalla Fondazione, l'interesse viene calcolato pro rata temporis alla data valuta dell'uscita dalla Fondazione.

Art. 7 Deposito di libero passaggio (soluzione titoli)

1. L'intestatario della previdenza deve presentare la richiesta di apertura di un deposito di libero passaggio. L'intestatario può conferire alla Fondazione l'ordine di investire in titoli una parte del saldo o l'intero saldo del proprio capitale previdenziale.
2. La Fondazione acquisisce gli investimenti unicamente per conto dell'intestatario della previdenza. Nell'ambito dell'investimento patrimoniale degli averi previdenziali in titoli non sussiste né un diritto a un tasso d'interesse minimo né un diritto al mantenimento del valore capitalizzato. Il rischio d'investimento è esclusivamente a carico dell'intestatario della previdenza.
3. L'intestatario della previdenza può impartire in qualsiasi momento ordini di acquisto e vendita alla Fondazione nel rispetto del seguente punto 4. I tempi di elaborazione degli ordini dipendono dalla regolamentazione dei giorni festivi del cantone sede della Fondazione, della banca di deposito e dei giorni/orari di negoziazione della rispettiva piazza borsistica. Le esecuzioni avvengono sempre al meglio possibile.
4. Gli ordini di acquisto e di vendita vengono eseguiti almeno una volta a settimana. Per il periodo che intercorre tra il ricevimento di un versamento e l'investimento l'intestatario della previdenza riceve un tasso di interesse. Per poter investire, i versamenti devono essere accreditati almeno tre giorni lavorativi prima del termine d'investimento data valuta sul conto/deposito dell'intestatario della previdenza ed essere contabilizzati tre giorni lavorativi prima del termine d'investimento. La Fondazione non risponde di eventuali ritardi nell'investimento o nel disinvestimento, salvo in caso di negligenza grave.
5. Se l'intestatario della previdenza ha scelto nel contratto previdenziale una strategia di investimento, spetta alla Fondazione attuarla con investimenti conformi alla LPP 2.
6. Il prezzo di emissione e di riscatto corrisponde al prezzo calcolato dalla rispettiva direzione del fondo nel giorno determinante per la valutazione, dedotti eventuali costi conformemente all'apposito regolamento o al contratto previdenziale.
7. Se il saldo del conto di libero passaggio non è sufficiente a coprire gli eventuali costi, la Fondazione può vendere titoli nella misura necessaria e procedere a un addebito corrispondente sul conto previdenziale.

Art. 8 Investimenti patrimoniali nel caso della soluzione titoli

1. Il Consiglio della Fondazione decide nel rispetto dell'art. 19a OLP sulle possibilità di investimento che possono essere offerte all'intestatario della previdenza e stabilisce le direttive di investimento in proposito.
2. Gli investimenti collettivi devono essere sottoposti alla vigilanza della FINMA ed essere approvati da quest'ultima per la vendita in Svizzera oppure emessi da fondazioni d'investimento svizzere.

3. Quali strumenti d'investimento vengono presi in considerazione principalmente gruppi di investimento di fondazioni di investimento, tranche di fondi di investimento riservate agli investitori istituzionali, tranche di fondi senza retrocessione ed ETF.
4. Se nell'ambito di mandati di gestione patrimoniale vengono utilizzati in via eccezionale fondi che prevedono retrocessioni, queste spettano all'intestatario della previdenza.

Art. 9 Obbligo d'informazione

1. Dopo l'apertura del conto di libero passaggio l'intestatario della previdenza riceve dalla Fondazione una conferma e all'inizio dell'anno un estratto conto/deposito per l'anno trascorso con indicazione di tutte le operazioni incl. accredito degli interessi e saldo dell'avere previdenziale.
2. L'intestatario della previdenza deve comunicare alla Fondazione eventuali modifiche di indirizzo, nome e stato civile. Se l'intestatario della previdenza è coniugato o vive in un'unione domestica registrata, deve comunicare alla Fondazione anche la data del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica. La Fondazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze derivanti da dati insufficienti, forniti in ritardo o inesatti relativi a indirizzo e generalità.
3. Le comunicazioni agli intestatari della previdenza si considerano validamente recapitate se spedite all'ultimo indirizzo noto alla Fondazione oppure se sono disponibili sul portale clienti della Fondazione.
4. Tutta la corrispondenza dell'intestatario della previdenza deve essere trasmessa direttamente alla Fondazione e/o al rispettivo consulente come da richiesta. L'indirizzo della Fondazione è disponibile su www.uvzh.ch.

Art. 10 Prestazioni in caso di decesso

1. Se l'intestatario della previdenza decede prima del raggiungimento dell'età di pensionamento, risultano beneficiari le seguenti persone nel seguente ordine:
 - a. i superstiti ai sensi degli artt. 19, 19a e 20 LPP
 - b. persone fisiche al cui mantenimento l'intestatario della previdenza ha provveduto in maniera sostanziale, o la persona che ha convissuto con lui ininterrottamente negli ultimi cinque anni fino al decesso o che devono provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni
 - c. i figli del deceduto che non soddisfano i requisiti dell'art. 20 LPP, in loro mancanza
 - d. i genitori, in loro mancanza
 - e. i fratelli, in loro mancanza
 - f. altri eredi legali, a esclusione degli enti pubblici.
2. L'intestatario della previdenza ha il diritto di precisare i diritti dei beneficiari e di ampliare il gruppo di persone ai sensi dell'art. 10 punto 1 lett. a con quelli del punto 1 lett. b.

3. Qualora l'intestatario della previdenza non precisi i diritti spettanti ai beneficiari, la Fondazione ripartirà l'avere in parti uguali tra i soggetti interessati, ove più beneficiari appartengano a uno stesso gruppo.
4. Ove siano stati nominati dei beneficiari in caso di morte, e il loro ordine debba essere modificato oppure occorra specificare i rispettivi diritti, viene richiesto l'impiego del modulo messo a disposizione dalla Fondazione.
5. Precisazioni e/o modifiche indicate nel modulo saranno prese in considerazione al momento della ripartizione solo se tali informazioni sono state notificate alla Fondazione al più tardi al momento dell'erogazione del capitale previsto in caso di decesso.
6. Se la Fondazione non ha ricevuto comunicazione da parte dell'intestatario della previdenza in merito all'esistenza di un partner, essa presuppone la non esistenza di tale soggetto. Tra gli obblighi in capo alla Fondazione non è annoverata la ricerca attiva del partner dell'intestatario. Lo stesso dicasi per le persone fisiche che siano state mantenute in larga misura dall'intestatario della previdenza, nonché per i soggetti a cui l'intestatario provvedeva a corrispondere il mantenimento per un figlio in comune.
4. un intestatario della previdenza che desidera prelevare anticipatamente il suo avere previdenziale nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni (art. 30c LPP, OPPA).
3. Per il prelievo dell'avere di libero passaggio o della prestazione di vecchiaia, l'intestatario della previdenza è tenuto a presentare alla Fondazione, a seconda della circostanza, l'apposito modulo contenente indicazioni precise sul motivo dell'erogazione e le istruzioni per il pagamento, nonché i documenti richiesti per ogni motivo del pagamento. Tutti i moduli sono disponibili presso la Fondazione. Tutti i requisiti formali sono riportati sui singoli moduli. La Fondazione può richiedere l'autenticazione delle firme. I costi per tale operazione sono a carico dell'intestatario della previdenza. L'intestatario della previdenza ha la responsabilità esclusiva di tutte le conseguenze fiscali risultanti da un prelievo di capitale.

Art. 11 Risoluzione anticipata del rapporto di conto e deposito da parte della Fondazione

Se non viene effettuato l'accredito dell'avere di libero passaggio entro sei mesi dall'apertura del conto/deposito di libero passaggio presso la banca di deposito, la Fondazione si riserva il diritto di chiudere il conto/deposito di libero passaggio.

Art. 12 Prelievo dell'avere previdenziale

1. L'intestatario della previdenza ha il diritto di disporre del suo avere previdenziale al raggiungimento del limite d'età (età di pensionamento AVS, al più presto cinque anni prima e al più tardi cinque anni dopo).
2. È consentito un versamento anticipato quando:
 - a. l'intestatario della previdenza utilizza l'avere previdenziale per il trasferimento a un istituto di previdenza o un istituto di libero passaggio (art. 12 OLP);
 - b. l'intestatario della previdenza percepisce una rendita d'invalidità intera dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI) e il rischio di invalidità non è assicurato (art. 16 cpv. 2 OLP);
 - c. la richiesta viene trasmessa da:
 1. un intestatario della previdenza che lascia definitivamente la Svizzera (art. 14 OLP in combinato disposto con l'art. 5 LFLP, fermo restando l'art. 25f LFLP).
 2. un intestatario della previdenza che avvia un'attività economica indipendente come attività principale e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria (art. 14 OLP in combinato disposto con l'art. 5 LFLP).
 3. un intestatario della previdenza il cui avere previdenziale è inferiore ai contributi annuali dell'intestatario stesso rapportati a un intero anno contributivo nel rapporto di previdenza precedente.

Art. 13 Versamento della prestazione

La prestazione viene erogata generalmente in forma di capitale e versata entro 31 giorni dal ricevimento della richiesta completa. L'ammontare della prestazione è pari al saldo del conto/deposito di libero passaggio detratto l'addebito delle spese.

Art. 14 Costituzione in pegno e cessione

Il diritto alla prestazione non può essere costituito in pegno né ceduto prima della scadenza. È fatta riserva degli art. 16 e 17.

Art. 15 Promozione della proprietà d'abitazione

1. L'intestatario della previdenza può sia costituire in pegno il suo avere di libero passaggio nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni ad uso proprio, sia anche prelevare anticipatamente.
2. Il prelievo anticipato dei fondi e il loro rimborso sono possibili fino a cinque anni prima dell'età AVS ordinaria. La costituzione in pegno è consentita fino all'età AVS ordinaria.
3. Il prelievo anticipato è possibile ogni cinque anni. L'importo minimo è pari a CHF 20'000.
4. L'importo disponibile per il prelievo anticipato o la costituzione in pegno corrisponde di norma all'avere di libero passaggio. Se l'intestatario della previdenza ha già compiuto il 50° anno di età, può prelevare al massimo l'avere di libero passaggio al quale avrebbe avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà dell'avere di libero passaggio disponibile.

5. Nel caso di intestatari della previdenza coniugati o conviventi in un'unione domestica registrata, la Fondazione può richiedere una firma autenticata del coniuge o del partner registrato, sia in caso di prelievo anticipato sia in caso di costituzione in pegno.
6. Si applicano inoltre la LPP e l'OPPA (Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni), le cui prescrizioni e disposizioni di legge devono essere rispettate in qualsiasi momento.

Art. 16 Divorzio

1. In caso di divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata il tribunale può stabilire che una parte dell'avere previdenziale accumulato dall'intestatario della previdenza durante il matrimonio o l'unione domestica registrata, venga trasferito all'istituto di previdenza del coniuge o del partner registrato.
2. Questa parte dell'avere di libero passaggio viene trasferito dalla Fondazione, come da dispositivo della sentenza, all'istituto di previdenza o di libero passaggio del beneficiario.
3. In caso di compensazione della previdenza a seguito di divorzio, può essere accreditata alla persona divorziata una rendita sul conto/deposito di libero passaggio. Previo accordo tra le persone divorziate e l'istituto di previdenza del coniuge tenuto alla compensazione è possibile anche il trasferimento sotto forma di capitale.
4. Una volta trasferita, la prestazione d'uscita o la rendita è accreditata all'avere obbligatorio e agli altri averi proporzionalmente al rapporto secondo cui è stata prelevata dalla previdenza del coniuge debitore.

Art. 17 Attività autonoma

Nel caso di una persona che esercita un'attività autonoma, il pagamento in contanti può essere fatto valere solamente al momento dell'avvio dell'attività autonoma, ovvero entro un anno dall'avvio dell'attività autonoma. Successivamente, il versamento può essere preso in considerazione solamente a scopo di investimenti a fini professionali.

Art. 18 Inosservanza dell'obbligo di mantenimento

In presenza di una notifica concernente l'inosservanza dell'obbligo di mantenimento ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LPP e dell'art. 13 cpv. 1 OAlnc, l'istituto di previdenza comunica all'ufficio specializzato competente l'esigibilità in presenza di una richiesta di pagamento secondo l'art. 12 del regolamento sulla previdenza.

L'istituto di previdenza è tenuto a comunicare all'ufficio specializzato competente anche la costituzione in pegno di averi previdenziali della persona soggetta a mantenimento secondo l'art. 30b LPP nonché la realizzazione del pegno di tale avere.

Art. 19 Regolamento sui costi

A titolo di indennizzo per le spese sostenute la Fondazione, può applicare dei costi ai sensi dell'apposito regolamento. Tali costi vengono addebitati sull'avere previdenziale. La Fondazione si riserva di modificare in qualsiasi momento il regolamento sui costi. La versione in vigore del regolamento è disponibile su www.uvzh.ch oppure può essere richiesta alla Fondazione.

Art. 20 Ufficio centrale del 2° pilastro

1. Se al momento della scadenza la Fondazione non dispone di istruzioni chiare da parte dell'intestatario della previdenza al fine del versamento o se i beneficiari non le sono noti con certezza, gli averi vengono segnalati all'Ufficio centrale del 2° pilastro, permanendo presso la Fondazione fino a ulteriori sviluppi.
2. Dopo la scadenza di un termine di dieci anni dal raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria (art. 13 LPP) gli averi devono essere trasferiti dal conto di libero passaggio al fondo di garanzia LPP. Se non è possibile determinare con precisione la data di nascita dell'intestatario della previdenza, gli averi di libero passaggio, in merito ai quali la Fondazione per dieci anni non ha ricevuto comunicazioni da parte dell'intestatario della previdenza o dai suoi eredi, vengono anch'essi trasferiti al fondo di garanzia (art. 41 cpv. 3 e 4 LPP).

Art. 21 Obbligo di dichiarazione fiscale

1. La Fondazione è tenuta a segnalare alle autorità fiscali il pagamento degli averi di libero passaggio nella misura in cui sia richiesto dalle leggi e dalle ordinanze delle autorità federali o cantonali.
2. Se al momento del pagamento, l'intestatario della previdenza ha domicilio all'estero, la Fondazione detrae dall'avere di libero passaggio la ritenuta alla fonte dovuta.

Art. 22 Responsabilità e reclami

1. La Fondazione non è responsabile per le conseguenze derivanti dal mancato adempimento da parte dell'intestatario della previdenza di obblighi di legge, contrattuali e regolamentari.

2. Reclami dell'intestatario della previdenza inerenti incarichi di ogni genere o contestazioni riguardanti estratti conto o deposito, come anche altre comunicazioni devono essere presentati per iscritto alla Fondazione immediatamente dopo la rispettiva segnalazione o al più tardi entro 4 settimane. In assenza di tale segnalazione le operazioni si intendono accettate e confermate. L'intestatario della previdenza si assume le conseguenze derivanti da una presentazione tardiva del reclamo. Inoltre si fa carico di qualsiasi danno derivante dall'incapacità di agire della sua persona o di terzi, a meno che la Fondazione non ne sia stata informata per iscritto.

Art. 23 Obbligo di diligenza

La Fondazione si impegna a svolgere tutte le operazioni amministrative relative all'accordo di libero passaggio secondo scienza e coscienza applicando la stessa diligenza che è solita adoperare nei propri affari. A prescindere da questo obbligo di diligenza la Fondazione risponde solo in caso di violazioni contrattuali o di legge intenzionali o dovute a negligenza grave.

Art. 24 Lingua prevalente

In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, prevale il regolamento tedesco.

Art. 25 Lacune nel regolamento

Qualora particolari circostanze non siano disciplinate dal presente regolamento, il Consiglio della Fondazione introdurrà una disposizione conforme allo scopo della Fondazione.

Art. 26 Modifiche al regolamento

Il Consiglio della Fondazione può apportare modifiche al presente regolamento sulla previdenza in qualsiasi momento. Le modifiche vengono comunicate all'intestatario della previdenza mediante comunicazione scritta o elettronica. La versione attualmente in vigore è a disposizione dell'intestatario della previdenza su www.uvzh.ch oppure può essere richiesta alla Fondazione.

Art. 27 Comunicazioni in formato elettronico

La Fondazione e la banca di deposito possono adempiere al loro obbligo di informazione e di rendiconto nei confronti dell'intestatario della previdenza mediante comunicazione scritta o in formato elettronico. I documenti elettronici si intendono recapitati non appena risultano consultabili dal cliente sul portale clienti della Fondazione.

Art. 28 Foro competente e diritto applicabile

Il regolamento è disciplinato dal diritto svizzero. Foro competente è la sede svizzera o il domicilio della parte convenuta, per i restanti casi fa riferimento la sede della Fondazione. L'intestatario della previdenza ha inoltre la possibilità di intentare un'azione legale presso il suo domicilio.

Art. 29 Entrata in vigore

Il presente regolamento sulla previdenza è stato approvato nella seduta del Consiglio della Fondazione del 26 settembre 2022 ed entra in vigore il 1° gennaio 2023. Sostituisce il regolamento sulla previdenza precedente.

Zurigo, gennaio 2023

Il Consiglio della Fondazione indipendente di libero passaggio Zurigo